



# COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

**COPIA**

---

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 25 Del 31-07-2023

**Oggetto: Approvazione aliquote Imposta Comunale sugli immobili Anno 2023**

L'anno duemilaventitre il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 16:45, presso Aula consiliare della RESIDENZA COMUNALE in Piazza Martiri di Mucciafora n.1, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>Marini Filippo</b>	<b>P</b>	<b>Benedetti Gianluca</b>	<b>P</b>
<b>Peroni Giampaolo</b>	<b>P</b>	<b>Laurenti Mirella</b>	<b>P</b>
<b>Agrestini Alvaro</b>	<b>P</b>	<b>Amori Marina</b>	<b>P</b>
<b>Flammini Adolfo</b>	<b>P</b>	<b>Esposito Franco Irawan</b>	<b>A</b>
<b>Marini Paola</b>	<b>P</b>	<b>Catasti Valter</b>	<b>A</b>
<b>Saveri Bruno</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor Marini Filippo in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. Benedetti Giuseppe.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 24-07-2023

Il Responsabile del servizio  
F.to **Leoncini Federica**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 24-07-2023

Il Responsabile del servizio  
F.to **Leoncini Federica**

Il Sindaco, in proseguo di seduta, passa all'argomento posto al n. 5) dell'ordine del giorno che ha per oggetto: Approvazione aliquote Imposta Comunale sugli Immobili Anno 2023.

Per gli interventi si rinvia al file della registrazione audio, allegato al processo verbale della seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che la legge 27 dicembre 2019, n.160 (cd. "Legge di bilancio 2020"), all'art.1, comma 738, ha disposto, con decorrenza dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

**Preso atto** che la "nuova IMU", disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1, commi 739-783, della legge di bilancio 2020, accorpa l'IMU e la TASI in vigore fino al 2019;

**Richiamati**, in particolare, i seguenti commi del citato art.1 della legge n.160/2019:

- 740. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
- 748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
- 750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
- 752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
- 754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.;

**Dato atto**, sotto il profilo operativo, che:

- "la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 762 a772."(art.1, comma 757, legge n.160/2019);

- “in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell’imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.”(art.1,comma 764); - “le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.”(art.1,comma767);

### **Richiamati:**

- l’art. 53, comma 16, della legge n.388/2000 e ss. mm. ii., ai sensi del quale: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

- l’art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e ss. mm. ii., ai sensi del quale: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- l’art.172, comma1, lett. c) del D. lgs. n.267/2000 e ss. mm. ii., il quale prevede, tra gli allegati al bilancio di previsione, anche “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

**Richiamata** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26/06/2020 con cui è stata deliberata la conferma dell’aliquota IMU per tutti i fabbricati ed aree edificabili, diversi dall’abitazione principale e sue pertinenze, a 10,6 per mille confermando al 6 per mille l’aliquota IMU per l’abitazione principale e sue pertinenze esclusivamente per le abitazioni classificate nella categoria catastale A/1 A/8 e A/9 destinate ad abitazioni principale e, in materia di detrazioni, in conformità al comma 10 dell’art. 13 del d. l. 210/2011, così come sostituito dall’art. 1, comma 707 lettera d) della legge 147/2013, quanto segue:

a decorrere dal 1/1/2015, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,

comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

**Dato atto che** con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 25 Settembre 2020 è stato approvato il Regolamento della “nuova” Imu;

**Ritenuto:**

**1. di confermare** per l’anno 2023 le aliquote della “nuova IMU”, le aliquote approvate per l’anno 2022, come di seguito riportato:

- Aliquota ordinaria 10,60 per mille;  
(per tutti i fabbricati ed aree edificabili, diversi dall' abitazione principale e sue pertinenze)
- Aliquota 6,00 per mille;  
(per  
abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- Detrazione per abitazione principale € 200,00

**2. di confermare** le scadenze di versamento per l’IMU per l’anno 2023 in:

Acconto 16 Giugno 2023                      Saldo 16 Dicembre 2023

**Vista** la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 D.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi legalmente e favorevolmente espressi (9 favorevoli);

**DELIBERA**

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ed approvate:

**1) Di confermare**, per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria “IMU” per l’anno 2023, le aliquote approvate per l’anno 2022 con atto di consiglio n. 6 del 30/05/2022, come di seguito riportate:

- **Aliquota ordinaria 10,60 per mille.**  
(per tutti i fabbricati ed aree edificabili, diversi dall' abitazione principale e sue pertinenze)
- **Aliquota 6,00 per mille.**  
(per  
abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze).
- **Detrazione per abitazione principale € 200,00**

**2) Di confermare** le scadenze di versamento per l’IMU per l’anno 2023 in:

**Acconto 16 Giugno 2023                      Saldo 16 Dicembre 2023**

**3) Di dare atto** che le aliquote di cui al punto 1) non determinano alcun aumento della tassazione a carico dei cittadini rispetto all'anno precedente;

**4) Di ribadire** che ai sensi di legge, le aliquote e le detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2023.

**5) Di sottolineare che** ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

**6) Di disporre** la pubblicazione all'Albo Pretorio On Line.

**7) Di dichiarare**, con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
F.to Marini Filippo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Benedetti Giuseppe

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Li 30-08-2023

IL RESPONSABILE DELLA  
PUBBLICAZIONE  
F.to Benedetti Giuseppe

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Li, 31-07-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Benedetti Giuseppe

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Li,

IL RESPONSABILE DELLA  
PUBBLICAZIONE

È copia conforme all'originale.

Li,

L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
**F.to Benedetti Giuseppe**

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, del D.Lgs 267/2000.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE